

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/846 in data 20/09/2022

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria. Proroga dei termini per la rendicontazione.

Allegato

Oggetto: Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria. Proroga dei termini per la rendicontazione.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato ricadenti nella provincia di Alessandria
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria"; vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 846 del 17 gennaio 2022 recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato ricadenti nella provincia di Alessandria";

visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 846 del 17 gennaio 2022 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto l'articolo 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 846 del 17 gennaio 2022, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si avvale, per gli adempimenti di propria competenza, di soggetti attuatori;

ritenuto opportuno, secondo le prassi attivate con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per il Piemonte, individuare disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili da presentare per la rendicontazione, essendo la gestione di tali risorse effettuata in regime di contabilità speciale, intestata al Commissario delegato e autorizzata dall'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 846/2022; ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di agevolare la rendicontazione degli interventi, predisporre dei modelli per la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta;

considerato che è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia della contabilità speciale n. 6331;

considerato che, secondo l'art. 27 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, la contabilità speciale può essere mantenuta per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dello stato di emergenza (in questo caso fino al 23 dicembre 2025);

visto l'articolo 25, comma 10 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il quale prevede la continuità del monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Piano anche con ispezioni;

visto l'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 846/2022, il quale prevede deroghe a specifiche disposizioni normative per l'attuazione degli interventi che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante la vigenza dello stato di emergenza;

dato atto che lo stato di emergenza vige fino al 23 dicembre 2022, così come stabilito dall'articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, salvo eventuale proroga;

considerato che allo scadere dello stato di emergenza gli interventi entreranno in un regime amministrativo ordinario, nel quale non saranno ammissibili le deroghe previste dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 846/2022;

visto il I stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 1/A18.000/746 del 04.03.2022;

considerato che all'articolo 11 dell'O.C. n. 1/A18.000/746/2022 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo e che alla durata di 6 mesi indicata corrispondeva il termine per la rendicontazione degli interventi del 04.09.2022;

considerato che verrà mantenuto il regime di contabilità speciale fino al termine previsto;

dato che la necessità che la messa in pristino del territorio venga realizzata in tempi compatibili con lo stato di emergenza, per ogni intervento sono state indicate delle scadenze temporali di massima per la presentazione della rendicontazione;

ritenuto opportuno prorogare la suddetta scadenza per venire incontro ai Comuni che hanno riscontrato difficoltà nell'esecuzione e nella rendicontazione di alcuni interventi anche a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, delle fonti energetiche e della difficoltà nel trovare professionisti e ditte disponibili a dirigere e ad eseguire i lavori.

DISPONE

Articolo 1

Per gli interventi la cui durata prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, ai sensi dell'allegato 1 all'O.C. n. 1/A18.000/615-622 del 04.03.2022, era di 6 mesi, la cui scadenza risulta essere stata il 04.09.2022 è concessa una proroga, prevedendo come nuovo termine il 04.03.2023;

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore
Salvatore Martino Femia
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/200